



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VENTURA	FRANCESCO SAVERIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NARDI	MICHELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	GAGLIARDI	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3420/2016
spedito il 29/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 3921/2015 Sez:9 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BARI

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
VIA GIOVANNI AMENDOLA 164/A 70100 BARI

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA DEMETRIO MARIN N. 3 70100 BARI

difeso da:

MARTUCCI LUCIANO
VIA ANDREA DA BARI N. 125 70124 BARI

proposto dall'appellante:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

INVITOPAGAMENTO n° 6141200938569/2000 TRIB.ERARIALI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 3420/2016

UDIENZA DEL

05/11/2018 ore 09:30

N°

3347/2018

PRONUNCIATA IL:

5 NOV. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16 NOV. 2018

Il Segretario

ASSIST. TRIBUTARIO
COLELLA Giuseppe

MOTIVAZIONE

Contro la sentenza n. 3921/15 della Commissione provinciale Bari veniva proposto appello dal contribuente [REDACTED]

Nell'appello viene contestata la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento perché effettuata ex art. 60 lett. e) DPR 600/73 anziché ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Nel caso di specie infatti, al momento della notificazione il contribuente non era stato rintracciato presso la propria abitazione.

Secondo l'appellante nel caso di specie si verserebbe in una ipotesi di una assenza relativa e non assoluta, perché il contribuente aveva spostato il domicilio all'interno della stessa città.

La sentenza di primo grado si era limitata a verificare quanto scritto nella relata di notifica da parte del messo comunale che aveva dato atto della inesistenza del contribuente all'ultimo domicilio dichiarato e, per tanto, dovendosi dare valore di atto pubblico fidefacente, era stato correttamente applicato il rito notificatorio ex art. 60 DPR 600/73.

L'Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto dell'appello aderendo alla tesi della sentenza di primo grado.

All'udienza del 5.11.2018 le parti ribadivano le proprie posizioni.

In realtà l'appello è fondato. L'art. 60 trova applicazione unicamente nell'ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente, il quale invece, aveva semplicemente spostato la propria residenza in altra strada della stessa città. Ne consegue che, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, trova applicazione l'art. 140 c.p.c..

La mancata osservanza del corretto rito notificatorio ha prodotto un chiaro vulnus del diritto difensivo e soprattutto non consente di ritenere correttamente iniziata la procedura esecutiva e totalmente nulla la notificazione dell'intimazione di pagamento relativo a cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud.

Va osservato che, per altra cartella esattoriale notificata lo stesso giorno allo stesso contribuente con le medesime modalità, vi è stata sentenza della Suprema Corte che ha ritenuto invalida la notifica e per tanto, questa commissione, condividendone le motivazioni non può che conformarsi alla stessa.

Quanto alle spese si ritiene opportuna una compensazione integrale delle stesse vista la giurisprudenza altalenante sul punto e considerato che la sentenza della Corte di Cassazione è sopravvenuta.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese compensate.

Bari, li 5.11.2018

L'estensore

Il Presidente